

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	15/3/2019 PREINTESA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO relativo ai criteri e modalità di erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 29.4.2019 sottoscrizione dell'accordo definitivo	
Periodo temporale di vigenza	Dalla data di sottoscrizione definitiva fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato o modifiche o integrazioni per sopravvenute esigenze o modifiche legislative.	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: dott.ssa Bianca Meli – Segretario Comune di Porto Mantovano Componente permanente: avv. Sara Badari - Responsabile dell'ufficio personale Comune di Porto Mantovano Componente permanente: dott.ssa Nadia Marastoni Responsabile del servizio finanziario Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): Cgil Funzione Pubblica - Andrea Torelli Cisl FP - Cesira Chittolini UIL F.P.L. - Paola Biacca R.S.U. del Comune di Porto Mantovano: - Livio Bosi - Claudia Debattisti - Michele Zamboni - Catia Manfredini Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): Cgil Funzione Pubblica - Andrea Torelli Cisl FP - Cesira Chittolini UIL F.P.L. - Paola Biacca R.S.U. del Comune di Porto Mantovano: - Livio Bosi - Claudia Debattisti - Michele Zamboni - Catia Manfredini Organizzazioni sindacali firmatarie del CCDI (elenco sigle):	
Soggetti destinatari	Dipendenti del Comune di Porto Mantovano	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri e modalità di erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con DGC 24 dell'11/3/2019, modificato con DGC 44 del 8/4/2019	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? E' stato acquisito il parere favorevole sulla costituzione del fondo da parte del collegio dei revisori dei conti in data 28/9/2018 verbale n. 11, nel quale è prevista la spesa per incentivi tecnici La certificazione dell'accordo è stata richiesta a seguito della preintesa. La certificazione è stata acquisita in data 29/3/2019 prot.7055

	della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: L'organo di revisione ha suggerito di richiedere parere alla Corte dei Conti in merito alla liquidazione dell'incentivo a completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio. L'Amministrazione Comunale ha modificato con delibera di G.C. 44 dell'8/4/2019 l'art. 8 del Regolamento incentivi disponendo che il pagamento avvenga in una unica soluzione successivamente all'approvazione del certificato di collaudo e o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro, e successivamente all'approvazione della verifica di conformità per i servizi e forniture, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Sì, con delibera di G.C. 63 del 4/6/2018. Fino ad allora si è fatto riferimento al piano approvato con D.G.C. 85 del 26/7/17. Con delibera di G.C. 49 del 10/4/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019-2021
E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, è stato adottato il programma triennale 2018-2020 per la trasparenza e l'integrità con delibera di G.C. 8 del 25/1/2018 ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 parte integrante del piano anticorruzione.		
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, abrogato e sostituito dal D.lgs. 33/2013 (art. 53, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)? Gli adempimenti di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. 33/2013, cui l'Amministrazione Comunale ha dato attuazione con delibera di G.C. 89/2013, delibera 8/2014, delibera 11/2015, delibera 4 del 29.01.2016, delibera 12/2017, delibera 8/2018 Si veda il sito comunale alla sezione "Amministrazione trasparente"		
La Relazione della Performance è stata validata dall'Organismo di Valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì, con delibera di G.C. n. 69 del 25/6/2018 è stata approvata la relazione sulla performance 2017, validata dall'OIV in data 5/7/2018, al numero protocollo 15009. L'Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – parte contabile con delibera di G.C. n. 26 del 5/3/2018 e con delibera di G.C. 63 del 4/6/2018 il piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018 – 2020. Lo stato di attuazione del PEG-PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 sarà approvato nel 2019, così come la relazione della performance 2018.		
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale- modalità di utilizzo delle risorse accessorie- risultati attesi – altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016 ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche".

Precisamente, l'art. 113 dispone quanto segue:

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per*

l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenzaell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

- 5-bis. *Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*

Il comma 3 dell'art. 113 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle "modalità" e dei "criteri" di ripartizione del fondo *"tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori"*.

Tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle *"funzioni tecniche"*, contenente le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere la norma di legge compiutamente applicabile. L'importo dell'incentivo, calcolato applicando le percentuali previste nel regolamento, ricomprende sia gli oneri riflessi a carico Ente (es. CPDEL, INPS) che l'IRAP e pertanto, ai fini del bilancio e della spesa complessiva della spesa del personale, l'istituto dell'incentivo per le funzioni tecniche non incide, in quanto già ricompreso nel quadro economico generale dell'opera/fornitura/servizio.

L'ipotesi di contratto decentrato disciplina quindi il conferimento degli incarichi e la costituzione dei gruppi di lavoro. Il Responsabile di servizio prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva individua, con apposito provvedimento, il gruppo di lavoro per ciascun intervento inserito nella programmazione del Comune cui affidare gli incarichi previsti nel comma 2 dell'art. 113 d.lgs. 50/2016 (al riguardo, la Corte dei Conti - Sezione Lombardia, con parere n. 333/2016, ha precisato che la progettazione e il coordinamento alla sicurezza debbano essere escluse dagli incentivi, non essendo tali attività richiamate nel comma 2 dell'art. 113).

In merito alla ripartizione dell'incentivo l'ipotesi di CCDI dispone che la stessa avvenga con disposizione di liquidazione del Responsabile di servizio su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ciascun progetto approvato con suddivisione diversificata in relazione al fatto che l'incentivo si riferisca all'attività di esecuzione dei lavori o delle opere (tabella 2A) o all'attività per i contratti di servizi e forniture (tab. 2B).

Con riferimento alla ripartizione degli incentivi relativi ad attività precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, l'ipotesi di contratto decentrato riporta i criteri per la ripartizione degli incentivi approvati con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 2012.

L'ipotesi dettaglia le attività in capo al Responsabile di servizio relative all'accertamento del rispetto dei tempi e delle attività effettuate dai dipendenti individuati nel gruppo di lavoro, con disciplina delle eventuali contestazioni di errori o ritardi e conseguente incidenza degli stessi nella ripartizione dell'incentivo. Il Responsabile di servizi si avvale per gli accertamenti sopra citati di apposita relazione del RUP.

La liquidazione dell'incentivo (l'incentivo è escluso per qualsiasi procedura utilizzata per l'acquisizione di beni o servizi o realizzazione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro) in relazione alle attività effettivamente svolte avviene in una unica soluzione successivamente

all'approvazione del certificato di collaudo e o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro, e successivamente all'approvazione della verifica di conformità per i servizi e forniture, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016.

L'ipotesi di CCDI prevede infine l'impegno delle parti a rivedere la disciplina decorso un anno dall'entrata in vigore della stessa.

Premesso quanto sopra, si attesta che l'ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le disposizioni legislative.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (tale materia è regolata da specifico accordo collettivo decentrato)

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016 gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (a tal proposito si precisa che, in materia di meritocrazia e premialità, trova applicazione il *Sistema di valutazione della performance* del personale). Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL, ma da legge specifica che deroga il principio di omnicomprensività della retribuzione. Di conseguenza le disposizioni derogatorie non sono suscettibili di interpretazione estensiva al fine di ampliare l'applicazione dell'incentivo oltre i casi in esse previsti.

La legge delega per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici (l. 28/1/2016 n. 11 art. 1 comma 1 lett. rr) ha disposto di veicolare l'incentivo al fine di "incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto...".

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009.

L'accordo illustrato dà attuazione all'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 disciplinando le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle "funzioni tecniche".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

SEZIONE II – Risorse variabili

Si precisa che tale incentivo deriva da legge specifica e che per sua natura ha carattere variabile e l'ammontare varia di anno in anno poiché dipende dalla programmazione annuale degli obiettivi dell'ente.

SEZIONE III –Decurtazioni del fondo

Le somme del fondo incentivi tecnici transitano nel fondo risorse decentrate solo come partita di giro in quanto finanziate con le somme stanziare per la realizzazione dell'opera. Tali somme non rientrano fra quelle da decurtare ai sensi dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 che dispone che a decorrere dal 1/1/2017 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016.

SEZIONE IV –Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Non di pertinenza di questa ipotesi di CCDI

SEZIONE V –Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non di pertinenza di questa ipotesi di CCDI

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione (previsione di spesa)

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata. La destinazione è data dalle legge nazionale ed è dettagliata nell'apposito regolamento.

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il CCDI sottoposto a certificazione regola solo i criteri e le modalità generali di ripartizione dell'80% del fondo incentivi tecnici

Sezione III eventuali destinazioni ancora da regolare

Non di pertinenza del presente CCDI

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Non di pertinenza del presente CCDI

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non di pertinenza del presente CCDI

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.25 del 19.7.2012, si precisa che la spesa annua a regime derivante dall'adozione dell'accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio del Comune di Porto Mantovano

SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica –finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Porto Mantovano, 29 aprile 2019

Il Segretario Generale
f.to Bianca Meli

Il Responsabile sett. amministrativo
f.to Sara Badari

Il Responsabile settore finanziario
f.to Nadia Marastoni